

Il nulla-osta

Se il permesso per lavoro autonomo riguarda una delle attività per le quali è richiesto il possesso di una autorizzazione o di una licenza o l'iscrizione in apposito registro, ruolo, elenco, repertorio o albo, oppure la presentazione di una segnalazione o comunicazione di inizio attività, il cittadino straniero dovrà preventivamente richiedere la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi (cosiddetto "nulla-osta").

La richiesta va presentata alla Camera di commercio competente per territorio. A Brescia la stessa va inoltrata all'Ufficio utilizzando l'apposito modello "NO/EX".

La richiesta può essere inoltrata anche tramite procuratore ²³.

La Camera di commercio può rilasciare il nulla osta solo per: mediatore, mediatore marittimo, mediatore pubblico, agente o rappresentante di commercio, perito o esperto, spedizioniere, impiantista (idraulico, elettricista, ...), autoriparatore, impresa di pulizia (sanificazione, derattizzazione e disinfestazione), facchinaggio o movimentazione merci, fabbricante e importatore di oggetti preziosi, magazzino generale, noleggio con conducente (tassista), laboratorio metrico, raccomandatario marittimo (solo le Camere di commercio che hanno istituito il ruolo), gestore ambientale (le Camere di commercio capoluogo di regione), commerciante all'ingrosso.

Le Camere di commercio sono, comunque, "competenti" al rilascio delle dichiarazioni di "nulla-osta" anche per tutte le attività "libere" (se, ovviamente, svolte in forma d'impresa), per il cui esercizio, come risulterà specificato nelle dichiarazioni stesse, non sono previste abilitazioni, licenze, autorizzazioni, dichiarazioni o comunicazioni di inizio attività.

Per rilasciare il cosiddetto "nulla-osta", **l'Ufficio accerta il possesso dei requisiti e titoli professionali, necessari per l'esercizio dell'attività richiesta**, mediante idonea certificazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana presso lo Stato di provenienza (di origine o di stabile residenza) del cittadino straniero ovvero mediante esibizione del "decreto di riconoscimento" rilasciato dal competente Ministero (italiano).

Negli altri casi la dichiarazione di "nulla-osta" deve essere richiesta all'Amministrazione competente al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio ²⁴.

Il "nulla-osta" deve essere richiesto anche nel caso di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per ragioni diverse da quelli che consentono l'esercizio di attività lavorativa autonoma in permesso per "lavoro autonomo" (a oggi la possibilità di conversione è limitata solo ai casi di "studio" e "formazione-lavoro").

²⁴ Ad esempio: il cittadino straniero che intende svolgere l'attività di "tassista" si rivolgerà alla Camera di commercio (e per suo tramite alla Provincia) per l'iscrizione nell'apposito ruolo e al Comune interessato per l'autorizzazione; nel caso di attività di commercio al minuto e somministrazione alimenti e bevande, il cittadino straniero si rivolgerà al Comune (o al SUAP) competente a ricevere la previa segnalazione (SCIA) o al rilascio dell'autorizzazione (e alla Camera di commercio per il rilascio dell'attestazione dei soli *parametri-finanziari*).

La dichiarazione della insussistenza dei motivi ostativi all'esercizio dell'attività (nulla-osta) e l'attestazione dei parametri di riferimento sono rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendono operare come **soci prestatori d'opera** presso società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni.

La **residenza anagrafica** del cittadino straniero (cosiddetto extracomunitario) va sempre indicata e comunicata al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economico amministrative utilizzando il quadro *note* del modello con cui si presenta l'istanza d'iscrizione (anche nel caso coincida con il domicilio).